SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1996.

Approvazione dell'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1997-1999, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1996.

Approvazione del Programma statistico nazionale per gli anni 1997-1999.

96A8760-96A8761

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 667.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1999.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui per il triennio 1997-1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. È prorogata fino al 31 dicembre 1998 la partecipazione italiana alla missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia (Missione di monitoraggio della Comunità europea - ECMM). A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni annui per il biennio 1997-1998, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1996, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 30 aprile 1997, ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tale fine il termine per bandire il concorso è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

Art. 4.

1. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 540 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenze e in conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1996, possono esserlo nell'esercizio 1997.

2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1996, non impegnate nell'esercizio 1996, possono esserlo nell'esercizio 1997

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1582):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 28 ottobre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 15 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 20 novembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2763):

Assegnato alla III commissione (Esteri), in sede referente, il 28 novembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, IV, V e XI.

Esaminato dalla III commissione l'11 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 21 dicembre 1996 e approvato il 22 dicembre 1996.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 350 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 390 del 1992, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero, è il seguente:

«Art. 8 (*Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico*). — 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, è costituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito Comitato interministeriale, in sostituzione del Comitato di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73, le cui funzioni sono prorogate fino all'atto di costituzione del nuovo Comitato. Il Comitato è composto da dodici rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero degli affari esteri ed è assistito, per lo svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria istituita presso il medesimo Ministero.

2. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croato-slovene nelle seguenti materie:

a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra aree limitrofe di frontiera;

b) protezione ambientale del mare Adriatico e delle zone costiere dall'inquinamento;

c) cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera;

d) idroeconomia e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle zone di frontiera;

e) difesa comune contro la grandine ed agro-meteorologia;

f) manutenzione dei confini di Stato;

g) manutenzione delle strade di frontiera.

3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere alle attività di studio e di ricerca nelle materie indicate al comma 2, nonché alle attività di promozione scientifica e culturale, mediante apposite convenzioni da stipulare con enti pubblici e privati, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, fino alla concorrenza della somma di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

4. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali"».

Note all'art. 3:

— La legge n. 554 del 1988 reca: «Disposizioni in materia di pubblico impiego».

— Il testo dell'art. 3, comma 23, della legge n. 537 del 1993 recante interventi correttivi di finanza pubblica, è il seguente:

«Art. 3 (*Pubblico impiego*).

(*Omissis*).

23. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi.

(*Omissis*)».

— Il decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 reca: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione».

— Il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 543 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1994, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo, è il seguente:

«3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà, con successivo decreto e secondo le modalità e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta a svolgere».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 543 del 1993 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:

a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;

b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;

c) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;

d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.

3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, essa è tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria, nonché al procuratore generale della Corte dei conti.

4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro degli affari esteri e alle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia i risultati finali della propria attività».

Note all'art. 5:

La legge n. 212 del 1992 reca: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale».

La legge n. 388 del 1993 reca: «Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990».

La legge n. 579 del 1994 reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993».

96G0690

LEGGE 31 dicembre 1996, n. **668**.

Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1996, n. 391. Tali elezioni dovranno tenersi nel mese di giugno dell'anno 1997.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2888):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 16 dicembre 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 17 dicembre 1996, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 18 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1884):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 19 dicembre 1996, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 20 dicembre 1996.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo ed all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 288 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 391 del 1996, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, è il seguente:

«Art. 1 *(Elezioni dei COMITES)*. — 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, e dovranno tenersi nel mese di marzo 1997.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'art. 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 368 del 1989, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, è il seguente:

«Art. 5. — 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i Comitati dell'emigrazione italiana (COEMIT) e possono essere eletti o nominati per non più di due mandati consecutivi.

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati».

96G0691

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669.

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta e indiretta, di riscossione dei tributi, nonché in materia di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative della manovra di finanza pubblica per il 1997, dirette ad assicurare il più efficace controllo dei flussi di spesa, nonché a completare la manovra stessa con le opportune disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1.

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 13-*bis*, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera *c)*, primo periodo, dopo le parole «menomazioni funzionali permanenti» sono inserite le seguenti: «, per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

b) nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo, concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole da «ridotto del 20 per cento» fino a «cento milioni di lire;» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 25 per cento a titolo di riduzione forfetaria delle spese;»;

c) nell'articolo 69, concernente l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.»;

2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola «concessione.» sono aggiunte le seguenti: «, considerando tali anche le frazioni.»;

3) il comma 4 è abrogato;

d) nell'articolo 73, comma 2, relativo alla deduzione di particolari accantonamenti:

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.»;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

2. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere *c)* e *d)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera già ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta.

3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.

4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, la lettera *b)* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

5. La disposizione contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve intendersi riferita esclusivamente, ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 24, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per i i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *h-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta è commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.»;

b) nell'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole: «commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla parte imponibile del loro ammontare».

7. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico.».

8. All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «Agli effetti del comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «Agli effetti del comma 9».

Art. 2.

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, che individua le prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al secondo comma, numero 2), dopo le parole: «e insegne» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti»;

b) nell'articolo 7, quarto comma, concernente la territorialità dell'imposta:

1) alla lettera *d)*, dopo le parole: «addestramento del personale,» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,» e dopo le parole: «inerenti alle suddette prestazioni» sono inserite le seguenti: «o operazioni»;

2) alla lettera *f)*, dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,»;

3) dopo la lettera: *f)*, è aggiunta la seguente: «*f-bis*) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a)*, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.»;

c) nell'articolo 9, primo comma, che individua i servizi internazionali non considerati effettuati nel territorio dello Stato, il numero 10) è abrogato;

d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma, concernente l'esclusione dall'obbligo del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di rottami, cascami e simili, è sostituito dal seguente:

«Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di

gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione; il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.»;

2) dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti: «Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);

b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);

c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);

d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);

e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01).

Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del settimo comma si applicano semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.";

e) alla tabella *A*, parte terza, che individua i beni e i servizi soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel numero 1) alla parola: «asini» è premessa la parola: «Cavalli,»;

2) il numero 114) è sostituito dal seguente:

«114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;».

2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

3. Fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni, è ridotta al 10 per cento.

4. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. È abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento, limitatamente alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno.

6. Per l'anno 1997 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il regime speciale per i produttori agricoli in materia di imposta sul valore aggiunto, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti:

a) nella misura del 7,5 per cento per: cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01): animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. ex 01.06);

b) nella misura del 6 per cento per: animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02).

7. Resta fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, circa la determinazione delle percentuali di compensazione per gruppi di prodotti mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogata la lettera *a)*, concernente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento sui prodotti farmaceutici di cui al comma 1, lettera *e)*, numero 2), del presente articolo.

9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota.

10. Le disposizioni del comma 1, lettera *e)*, numero 2), si applicano alle forniture eseguite a decorrere dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettera *b)*, relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1997.

Art. 3.

Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette

1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2645-*bis* (*Trascrizione di contratti preliminari*). — *1.* I preliminari dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o aventi ad oggetto fabbricati da costruire o in corso di costruzione, possono essere trascritti se redatti nelle forme di cui all'articolo 2657.

2. La trascrizione del contratto definitivo, stipulato in esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1 ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per l'esecuzione del preliminare stesso, e comunque non oltre tre anni dalla trascrizione predetta, non venga trascritto il contratto definitivo o altro atto che, anche a diverso titolo, ne costituisca adempimento o la domanda giudiziale di cui all'articolo 26[illegible], primo comma, numero 2)

4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di fabbricati da costruire o in corso di costruzione devono indicare, ai soli effetti di questo articolo, la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo fabbricato espressa in millesimi e calcolata sulla base della superficie utile prevista da apposito elaborato redatto da tecnico abilitato, asseverato con giuramento e allegato al contratto.

5. La trascrizione ed ogni altra formalità ipotecaria vengono eseguite con riferimento all'immobile e per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma 4. Non appena la costruzione viene ad esistenza, le formalità esibite producono effetto rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate, nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie, contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quella di riferimento nell'elaborato peritale di cui al comma 4, non produce effetti.

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e completata la copertura.».

2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonché la quota espressa in millesimi di cui all'articolo 2645-*bis*, comma 4, nel caso di trascrizioni di contratti preliminari.».

3. Dopo l'articolo 2825 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2825-*bis* (*Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare*). — *1.* Se il contratto preliminare di cui all'articolo 2645-*bis* prevede l'accollo di quota di debito con l'obbligo di restituzione, nell'ambito di operazione ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinata al finanziamento dell'intervento edilizio, l'ipoteca iscritta a garanzia sul fabbricato da costruire o in corso di costruzione ha effetto riguardo alla porzione del medesimo fabbricato oggetto del preliminare. Tale ipoteca prevale sulla trascrizione, ancorché anteriore, del contratto preliminare, limitatamente alla quota oggetto di accollo, accresciuta fino a concorrenza dell'eventuale maggiore importo riferibile alla stessa in base ai parametri stabiliti dalle norme sul credito fondiario e proporzionato al rapporto fra l'effettivo ammontare complessivo del debito e la complessiva quota di proprietà ipotecata.»

4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2775-*bis* (*Crediti per mancata esecuzione di contratti preliminari*). — *1.* I crediti del promissario acquirente di beni immobili hanno privilegio sul bene immobile oggetto del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* e sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della trascrizione del pignoramento o della domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 2652, primo comma, numero 1), ovvero al momento della risoluzione del contratto medesimo con atto avente data certa.

2. In ogni caso ai crediti di cui al comma 1 sono preferiti quelli garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto dell'immobile.».

5. All'articolo 2780 del codice civile, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: «5-*bis*) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-*bis*.».

6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora eseguita dai contraenti, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-*bis* del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.».

7. All'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540, recante disposizioni in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: «2-*bis*) le trascrizioni dei contratti preliminari non più produttive degli effetti di cui all'articolo 2645-*bis* del codice civile.».

8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, riguardante la pubblicità dei diritti immobiliari, le parole: «dall'articolo 20, lettera *g)*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, lettere *g)* ed *h)*».

9. Nell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che individua gli atti depositati e conservati nell'archivio notarile, nel n. 4°, le parole: «degli atti notarili rogati» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate».

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, relativo alla base imponibile per le trascrizioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa».

b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: «di diritti reali immobiliari,» sono inserite le seguenti: «dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-*bis* del codice civile.».

11. Nel comma 4-*bis* dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei comuni montani, dopo le parole: «cinquemila abitanti» sono inserite le seguenti: «o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni di maggiori dimensioni».

12. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992:

1) all'articolo 2, la nota 2-*bis* è sostituita dalla seguente: «2-*bis*. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000.»;

2) all'articolo 13, comma 2-*bis*, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo le parole: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «nonché estratti di conto corrente postale»; nella nota 3-*ter*, dopo le parole «ricevuti dalle banche» sono inserite le seguenti: «nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane»;

b) nell'articolo 7, primo comma, della tabella, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali» sono soppresse.

13. Nella lettera *c)* della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea è sostituito dalla seguente: «*c)* conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare o banche».

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso e in caso d'uso, al comma 2, secondo periodo, le parole: «ad eccezione delle locazioni e degli affitti e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), del decreto medesimo», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-*bis*), dello stesso decreto»;

b) nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%»;

c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-*bis*), è aggiunta la seguente: «II-*ter*). Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.».

15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto periodo»;

b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto periodo».

Art. 4.

Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 4, concernente il pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.»;

b) nell'articolo 26, concernente l'accertamento dell'accisa sul gas metano, il comma 8, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

«*8.* L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine di presentazione di ciascuna dichiarazione, deve essere effettuato il pagamento dell'accisa a titolo di acconto, in misura pari al 90 per cento dell'imposta relativa ai consumi dichiarati nonché il versamento a saldo relativo all'imposta dovuta per il mese precedente. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.»;

c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce.»;

d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* I fabbricanti che presentano la dichiarazione mensile versano l'imposta entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce.»;

e) nell'articolo 56, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.»;

f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di garanzie relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: «per un bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione o la rata di acconto previste dall'articolo 56, commi 2 e 3».

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli introiti di cui al comma 1, lettera *a)*, relativi ai prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di gennaio 1997, sono versati interamente all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario è destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato a lire 9.960 miliardi.

3. Ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata, affinché nei rapporti contrattuali fra compagnie petrolifere e gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.

4. La disposizione della lettera *b)* del comma 1 ha effetto dal 1° febbraio 1997. In sede di prima applicazione, il pagamento dell'acconto è dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta relativa ai consumi del mese di gennaio.

5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale relativa al mese di gennaio, è dovuto contemporaneamente ai versamenti della rata d'imposta relativa al bimestre precedente.

6. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

7. Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle finanze in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, sono assicurate maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 5.

Disposizioni in materia di riscossione

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli obblighi del commissario governativo, dopo le parole: «come riscosso» sono inserite le seguenti: «, salva la facoltà per il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo,»;

b) nell'articolo 31, comma 1, lettera *c)*, che individua i soggetti cui può essere conferita la concessione, dopo le parole: «la gestione in concessione del servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero di attività o compiti ad esso connessi o complementari,";

c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «*1-bis*. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.»;

d) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese spettanti ai concessionari dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«*8-bis*. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura è comunicata al concessionario che ha facoltà di recedere a norma dell'articolo 18. La facoltà di recesso è, altresì, esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.»;

e) nell'articolo 62, comma 4, primo periodo, concernente la dilazione dei versamenti, le parole da: «il Ministro delle finanze» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi è pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.»;

f) nell'articolo 91, in materia di rappresentanza del concessionario, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disposizioni in materia di fallimento e di altre procedure concorsuali, il concessionario del servizio di riscossione è rappresentato dinanzi al giudice delegato dal collettore il quale, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa, può stare in giudizio personalmente.».

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la cifra: «100.000» è sostituita dalla seguente: «600.000».

3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le modalità di pagamento, le parole: «non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata» sono soppresse;

b) nell'articolo 30, terzo comma, concernente l'indennità di mora, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta è stata liquidata ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,»;

c) nell'articolo 65, secondo comma, primo periodo, concernente beni pignorabili, le parole: «in virtù di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore» sono sostituite dalle seguenti: «in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo»;

d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il primo comma, è sostituito dal seguente: «Il concessionario può avvalersi cumulativamente dei diversi

mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere è superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare è inferiore il concessionario può procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore:»;

e) dopo l'articolo 91 è inserito il seguente articolo:

«91-*bis* (*Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi*). — *1*. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.

2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.

3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.».

5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.

Art. 6.

Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria.

1. Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalità del versamento.

2. Il Ministero delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o più concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.

3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:

«*114*. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati. I suddetti beni e diritti sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.».

4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati. Non si fa luogo al recupero delle somme ancora da corrispondere e alla restituzione di quelle già corrisposte.

5. L'attività degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, con la legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.

Art. 7.

Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del

tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 8.

Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti e in contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Per il 1997, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamentio annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali di cui alla tabella *B* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma

4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilità di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.

5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e d'intesa con l'ANCI e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, le prime delle quali avrà luogo entro il mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie.

Art. 9.

Trasferimento dei fondi agli enti locali

1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese di febbraio gli ordinativi diretti cumulativi concernenti il trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, soggetti al sistema di tesoreria unica, della prima rata dei fondi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli importi indicati nei predetti ordinativi sono accreditati nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e sono utilizzabili dagli enti interessati dopo l'esaurimento delle disponibilità liquide esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Entro lo stesso mese di febbraio, il Ministero dell'interno comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata dei fondi di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c)* e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alle province, alle comunità montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, già intestatari di contabilità speciali alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997, accredita la somma indicata nella comunicazione di cui al presente comma nel conto infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto sospeso «collettivi».

3. Entro i mesi di maggio e ottobre, il Ministero dell'interno comunica ad ogni sezione di tesoreria, rispettivamente, l'importo della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti alle province, alle comunità montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria unica. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997 ovvero, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti al sistema di tesoreria unica, al 20 per cento dell'importo del trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1° giugno per la seconda rata dei trasferimenti e nel periodo dal 1° al 14 novembre per la terza rata.

4. Il Ministero dell'interno comunica altresì ad ogni sezione di tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire non prima delle scadenze sotto indicate:

a) fondo per lo sviluppo degli investimenti spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per il 40 per cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio 1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;

b) fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997;

c) contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi, ai segretari comunali scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997.

5. Le anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto del comma 4, da scritturare in contropartita al conto sospeso «collettivi», sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti agli enti interessati alle scadenze previste dalle vigenti leggi, dietro richiesta dell'ente interessato e previo accertamento delle disponibilità sulle contabilità speciali con le modalità di cui al comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, due o più assegnazioni, la somma da anticipare è quella cronologicamente precedente; nel caso di rate aventi la stessa scadenza, la somma da anticipare prioritariamente è quella di importo inferiore. Prima di procedere alla concessione di anticipazioni, la sezione di tesoreria è tenuta ad estinguere eventuali titoli di spesa giacenti presso la stessa secondo le modalità previste dal comma 10.

6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 1997 e al conto consuntivo 1995. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.

7. Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello di riferimento, la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari delle anticipazioni nonché degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso «collettivi». Per l'ultimo trimestre del 1997 la segnalazione è effettuata entro il 18 novembre con riferimento al periodo 1° ottobre-14 novembre 1997, per consentire al Ministero dell'interno il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso «collettivi» entro la fine dell'esercizio 1997.

8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono esclusi i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a L. 500.000. Il predetto limite d'importo può essere modificato con decreto del Ministro del tesoro.

9. Nel caso in cui siano giacenti per il pagamento presso la tesoreria dello Stato due o più titoli di spesa a favore di uno stesso ente o amministrazione intestatari di contabilità speciale o conto corrente, al verificarsi della condizione di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa sono estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite del 20 per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata sono estinti per ordine crescente di importo.

10. Le disposizioni del presente articolo abrogano tutte le precedenti norme con esse non compatibili.

Art. 10.

Disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662

1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Il comma 53 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva in misura pari al numero dei posti che si rendono disponibili nel quinquennio successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro. La

mancata rideterminazione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie».

3. Al comma 117 dell'articolo 1, le parole «comma 115» sono sostituite dalle seguenti: «comma 116».

4. Il comma 173 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

«*173*. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per difetto e, ove occorra, anche mediante riduzione di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.

173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta. Ai presidenti dei consigli comunali e provinciali si applicano le disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le aspettative, i permessi e le indennità previsti per gli assessori dei medesimi enti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.».

5. Nel comma 19, secondo periodo, dell'articolo 2 le parole «1° gennaio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1997».

6. Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti parole: «dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale».

7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse le parole «e le province autonome di Trento e Bolzano».

8. Il comma 62 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*62*. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine».

9. Il comma 172 dell'articolo 2 è soppresso.

10. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole «accertano la qualifica dell'attività di impresa» sono inserite le seguenti «ove espressamente richiesta dalla normativa vigente».

11. Al comma 28 dell'articolo 3, nel capoverso, dopo le parole: «cinquemila abitanti» sono inserite le seguenti: «o nelle frazioni con meno di mille abitanti, anche se situate in comuni di maggiori dimensioni».

12. Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: «ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.».

13. Il comma 114 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*114*. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nel territorio delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, che alla data del 31 dicembre 1996 fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato, sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni e diritti non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati».

Art. 11.

Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551, è sostituito dal seguente: «*4*. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in L. 128.000 miliardi.». È abrogato il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590.

Art. 12.

Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole: «alla data del 30 novembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 novembre 1996»; le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1997»;

b) al comma 15, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

c) al comma 18, il termine del 31 dicembre 1996 è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è prorogato al 30 giugno 1997.

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, è differito al 31 dicembre 1997.

4. Per l'anno 1997, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186.

5. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la corresponsione ai pubblici dipendenti, componenti di organi collegiali in posizione di comando o di fuori ruolo, degli emolumenti accessori spettanti al personale delle amministrazioni o degli enti di destinazione e subordinata all'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti, di intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato.

Art. 13.

Aspettative, permessi e indennità ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali

1. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabiliti dalla legge 27 dicembre 1995, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 14.

Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi.

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.

3. L'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Polizia di Stato» sono inserite le parole «, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

Art. 15.

Entrata in vigore del mandato informatico e procedure di rendicontazione

1. Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

Art. 16.

Proroga della gestione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

1. In via transitoria ed eccezionale, in attesa di una organica disciplina legislativa che consenta lo svolgimento delle attività informatiche del Ministero del tesoro sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione interessata, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, per assicurare la continuità delle prestazioni del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, è data facoltà all'amministrazione stessa di rinnovare, per un periodo di quattro mesi, i contratti in essere per la manutenzione, la conduzione e lo sviluppo del predetto sistema, in scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il 1996. Sui contratti rinnovati viene acquisito il solo parere di congruità tecnico-economica dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è reso, in via successiva, entro il termine di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ridotto alla metà. Sulla base del predetto parere i contratti potranno essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre 1997, rinegoziandone, in conformità del parere medesimo, le condizioni contrattuali; in detta rinegoziazione è previsto, a carico della società che gestisce il sistema informativo, l'obbligo di attenersi, nell'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture relativi al sistema stesso, alla normativa nazionale e comunitaria riguardante gli organismi pubblici.

Art. 17.

Credito agevolato all'editoria

1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e

successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche

1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1625, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'articolo 18 della legge medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.

Art. 19.

Indennità di anzianità per i dipendenti di imprese già sottoposte ad amministrazione straordinaria

1. Le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio dell'impresa, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 257.

2. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi del comma 1.

Art. 20.

*Modifica dell'articolo 7-*bis *della legge 28 gennaio 1994, n. 84*

1. Al comma 7-*bis* dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 2, comma 16-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, la parola: «libero» è sostituita dalla parola: «liquido».

Art. 21.

Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, resta fermo per l'anno 1997 il vincolo di destinazione di apposite quote del Fondo sanitario nazionale per finanziare l'integrazione di 225 miliardi di lire agli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 22.

Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli

1. Il comune di Napoli è autorizzato ad utilizzare, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, le residue disponibilità delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per realizzare interventi di recupero edilizio su edifici e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del sindaco in presenza di condizioni di dissesto del sottosuolo o di rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi.

Art. 23.

Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14 della legge 22 dicembre 1986, n. 910

1. È posto termine alla realizzazione dell'intervento relativo alla costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di finanza di cui al comma 14 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. I rapporti convenzionali già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono risolti di diritto, con pagamento delle prestazioni effettivamente rese alla stessa data, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Art. 24.

Mutui per il pagamento a saldo delle passività degli enti locali

1. All'articolo 89, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tal fine, entro otto giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente.

La Cassa depositi e prestiti eroga la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione. Analogo mutuo può essere assunto in alternativa alla vendita di immobili.».

Art. 25.

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.

Art. 26.

Interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia

1. A valere sulle somme destinate alle finalità di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ad interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia, l'importo di lire 15 miliardi e destinato a fronteggiare le inderogabili esigenze di assistenza ai medesimi sfollati, ospitati nei centri di accoglienza governativi.

Art. 27.

Disposizioni in materia previdenziale

1. In materia di sgravi contributivi, fermi restando gli ambiti territoriali ed i relativi periodi e misure delle agevolazioni come gia disciplinati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i criteri e le modalità previste dal citato decreto ministeriale. Per i nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle medesime regioni e prorogato lo sgravio totale di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione trova applicazione anche per i territori di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.

2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e di cui all'articolo 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), che continua ad essere disciplinata per tale periodo dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 2.250 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663;

b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilità per l'anno 1997 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Conseguentemente: l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1996, n. 608, è ridotta per lire 300 miliardi; il Fondo medesimo è incrementato per lo stesso anno per lire 300 miliardi. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3, lettera *b)*, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato

1. Per gli adempimenti connessi agli interventi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, nonché per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a., così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale, in un numero massimo di 20 unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI-VII-VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 339, incarichi di studi ad

esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Ferrovie dello Stato S.p.a., che sono versate dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 29.

Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 è riconosciuto un contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997, a condizione che: *a)* il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; *b)* il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; *c)* nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene rilasciato dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera *b)*.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1996, n. 608. Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

8. Con appositi provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni

di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del fondo di cui al comma 7.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0697

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 670.

Proroga di termini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini in scadenza previsti da disposizioni legislative concernenti l'organizzazione della pubblica amministrazione, impegni e manifestazioni internazionali, nonché adempimenti di soggetti pubblici e privati in materia di adeguamento di edifici a standard di sicurezza;

Considerato che è, in particolare, necessario ed urgente emanare disposizioni in materia di organizzazione delle competenze del Ministero dei lavori pubblici, con riferimento al subingresso di quest'ultimo all'ex Agensud, al fine di dare continuità all'azione amministrativa e di evitare che dette competenze rimangano prive di un riferimento specifico, tale da agevolare la definizione dei rapporti ancora pendenti, con la probabilità di un innalzamento del contenzioso da parte di coloro che non fossero soddisfatti tempestivamente delle loro pretese;

Ritenuto che, per tenere conto dei noti limiti alla reiterazione dei decreti-legge nel caso di specie, occorre, oltre alla rinnovata valutazione dei presupposti della decretazione d'urgenza, limitare il contenuto della disposizione rispetto alla previsione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, che in precedenza aveva trattato analoghe esigenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Differimento del termine di rimozione delle strutture istallate dall'Istituto nazionale di fisica nucleare

1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica

1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l'anno scolastico 1997-98, il termine di aggiornamento

delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è prorogato di un anno.

2. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 - 4ª serie speciale - del 26 ottobre 1993, così come prevista dal comma 1 dell'articolo 552 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è estesa fino all'anno scolastico 1997-98.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le convenzioni previste dal comma 1 del citato articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 possono essere stipulate successivamente al 1° gennaio 1997 e comunque non oltre il 30 giugno 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali e i comuni assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto già previsto dalla legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri sostenuti per conto delle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni dal 1° gennaio 1997 alla stipula delle convenzioni stesse con le somme dovute per lo stesso periodo alle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni a norma dell'articolo 9 della citata legge n. 23 del 1996.

Art. 3.

Proroga di termini concernenti l'ex Agensud

1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, continuano ad essere svolte da un commissario *ad acta* fino al 30 giugno 1997. Il commissario *ad acta* provvede secondo le procedure regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Alla stessa data del 30 giugno 1997 è prorogato il termine per la trasmissione dei conti di cui al primo comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Al comma 5 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono soppresse le parole: «fino alla data del 15 ottobre 1995».

Art. 4.

Offerte anomale

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al 1° gennaio 1998 sono escluse, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero sono sottoposte alla valutazione della anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse incrementata di un quinto della media stessa.».

Art. 5.

Proroga termini in materia di risorse agricole

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Proroghe concernenti trasporti eccezionali

1. Le autorizzazioni periodiche già rilasciate ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, e dei relativi decreti interministeriali, in scadenza al 31 dicembre 1996, sono prorogate al 30 giugno 1997.

2. Le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, fissate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché dalle loro successive modificazioni, si applicano a partire dal 1° luglio 1997. Fino a tale termine, qualora ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sia prevista la scorta, nel provvedimento di autorizzazione è sempre prescritta la scorta della polizia stradale. Questa, ove le condizioni di traffico e di sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa a servirsi dei propri autoveicoli quale scorta, prescrivendone le modalità.

Art. 7.

Differimento di termini in materia di sicurezza di impianti ed edifici

1. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «diciotto mesi».

2. Per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996, accertate fino al 30 giugno 1997, il termine per la regolarizzazione dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, non può superare i dodici mesi, e, in ogni caso, non può essere inferiore a quattro mesi, ovvero ad otto mesi per le contravvenzioni agli obblighi di cui al titolo VI del citato decreto legislativo n. 626 del 1994; il termine di dodici mesi può essere prorogato ai sensi del citato articolo 20 per un tempo non superiore ad ulteriori dodici mesi. Qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento della prescrizione, la contravvenzione si estingue ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, senza il pagamento previsto dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto; per le contravvenzioni accertate fino al 31 dicembre 1997, fermo restando il termine massimo di dodici mesi per l'adempimento, prorogabile di ulteriori dodici mesi, la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 758 del 1994 è ridotta della metà.

3. Il termine di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è differito al 31 dicembre 1997.

4. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas all'interno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono adeguati, ai sensi della legge stessa, entro i termini fissati, in relazione alle diverse tipologie e alla vetustà degli impianti stessi, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunque entro il 31 dicembre 1999. Con il medesimo regolamento sono individuati i requisiti di sicurezza per l'adeguamento secondo il criterio della compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti.

Art. 8.

Differimento termini in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

1. È prorogata al 31 dicembre 1997 la convenzione stipulata il 23 dicembre 1988 tra il Ministero delle finanze e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Ministro delle finanze del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989 e concernente la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

2. Alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo continuano ad applicarsi i limiti di trasmissione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 9.

Proroga termini relativi a manifestazioni sportive

1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è fissato al 30 giugno 1997.

Art. 10.

Proroga termini relativi alla concessione ferroviaria Domodossola-Locarno

1. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, ratificata il 12 gennaio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Società Subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

Art. 11.

Proroga della partecipazione dell'Italia alle operazioni della NATO in Bosnia

1. Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dell'accordo di pace sottoscritto tra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi, è autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni NATO nella Bosnia-Erzegovina, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.

2. Ai fini indicati nel comma 1 è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 193.218 miliardi, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0698

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo successivo concernente il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, concordato il 29 ottobre 1996 — in attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995 — tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL e UIL/SCUOLA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ..., scuola e università;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «scuola» sottoscritto il 4 agosto 1995 ed in particolare l'art. 2, comma 1 e l'art. 79 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro i quali prevedono rispettivamente che «il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 fino fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica», e che «1. Con successivo accordo, da stipularsi tra le parti entro il 30 novembre 1995, saranno definiti gli istituti e le modalità applicative rinviate a tale sede dalle norme del presente CCNL. 2. L'accordo di cui al presente articolo non potrà comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal presente CCNL»;

Visto il comma 3 dell'art. 1 del CCNL del comparto «scuola» sottoscritto il 4 agosto 1995, che prevede: «con successivo accordo da stipularsi entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL saranno disciplinate: ... *b)* le specificazioni e le modalità applicative del presente CCNL ai capi di istituto ed al personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero in relazione alle particolari esigenze organizzative di queste.»;

Vista la lettera prot. n. 6908 del 6 novembre 1996 (pervenuta il 7 novembre 1996), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo dell'accordo successivo concernente il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, concordato il 29 ottobre 1996 — in attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995 — tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-SNS, CISL-SISM, CISL-SINASCEL e UIL-SCUOLA;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato, che è stato inviato unitamente alla «relazione illustrativa» dell'articolato, nella quale è precisato che: «... il presente accordo successivo non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto al CCNL vigente del comparto "scuola", ...»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio, 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta in generale in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 novembre 1996, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo successivo concernente il personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane all'estero, concordato il 29 ottobre 1996, in attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL e UIL/SCUOLA.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 21 novembre 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 14

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti, in data 4 dicembre 1996, registro n. 105, foglio n. 14, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo dell'accordo successivo, previsto dall'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del CCNL del comparto «scuola», concordato il 29 ottobre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA e UNAMAS riguardante il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, il giorno 11 dicembre 1996, alle ore 15 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), rappresentata dai componenti del comitato direttivo ed ai rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL, UIL, CISAL, CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA.

Al termine dei lavori le parti concordano l'unito testo di accordo successivo concernente le specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 relativa al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera *b)* del medesimo contratto collettivo nazionale.

Esse ritengono di porre in evidenza quanto disposto dall'art. 10 dell'accordo stesso circa l'integrale applicabilità al personale delle istituzioni scolastiche italiane all'estero di tutte le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per le quali le parti non hanno ritenuto necessarie norme modificative di adattamento.

ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3, LETTERA *B)*, DEL CCNL DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995.

Art. 1.

Vertenze ed organismi di conciliazione

1. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi a vertenze che interessino le istituzioni scolastiche italiane di uno o più Paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali — il quale ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica — ed il Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto del

Ministro; per le vertenze a livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è indirizzata al console territorialmente competente.

2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero degli affari esteri, per i conflitti che interessino il personale in servizio in uno o più Paesi esteri, e presso gli uffici consolari, per i conflitti a livello di circoscrizione consolare.

Art. 2.

Contrattazione decentrata

1. La contrattazione decentrata, di cui all'art. 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, ha luogo, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, presso il Ministero degli affari esteri. Tale contrattazione si svolge sulle materie indicate dal comma 4 del medesimo articolo, nonché su quelle specificamente indicate dal presente accordo.

2. La contrattazione decentrata territoriale, concernente le materie di cui al predetto art. 5, comma 5, si svolge, nei casi che, per particolari esigenze di coordinamento, sono determinati in sede di contrattazione decentrata a livello di Ministero, presso l'ambasciata; negli altri casi ha luogo presso gli uffici consolari.

3. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata a livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli affari esteri, che la presiede, da un delegato del Ministro della pubblica istruzione e da una rappresentanza dei titolari degli uffici interessati dell'amministrazione degli affari esteri e di quella della pubblica istruzione. Per la contrattazione decentrata a livello di ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita dall'ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici consolari interessati. Presso gli uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della struttura organizzativa degli uffici stessi.

4. Il termine previsto dall'art. 4, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro decorre, ai fini di cui ai precedenti commi, dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

5. Con la contrattazione decentrata, di cui al comma 1, sarà anche determinato il trattamento dei permessi retribuiti, fruiti all'estero, con riguardo all'assegno di sede, fermo restando che questo spetta comunque per i sei giorni di ferie di cui all'art. 19, comma 9, ed all'art. 21, comma 2, del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, alle condizioni di cui all'art. 658, comma 5, del testo unico 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 3.

Forme di partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, il Ministero degli affari esteri, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie responsabilità, fornisce un'informazione preventiva, anche, in relazione alla lettera *f)* del predetto articolo, nella materia degli assegni di sede di cui all'art. 658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297, nonché, in relazione alla lettera *c)*, sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero medesimo, ai sensi dell'art. 626 del citato testo unico. Esso fornisce altresì un'informazione preventiva nell'individuazione dei posti di cui all'art. 6, comma 2.

2. L'osservatorio di cui all'art. 12 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro è costituito, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, presso il Ministero degli affari esteri, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e, a livello di circoscrizione consolare, presso ciascun ufficio consolare.

Art. 4.

Ferie

1. Per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, la durata delle ferie è determinata in quarantotto giorni lavorativi, cui si aggiungono quattro giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.

2. I periodi di sospensione delle attività didattiche, durante i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro, vanno fruite le ferie da parte dei capi d'istituto e del personale docente sono riferiti ai calendari scolastici in uso nel Paese estero in cui funziona l'istituzione scolastica italiana.

3. Il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo che il comma 11 del citato art. 19 assicura al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel periodo 1° luglio-31 agosto va riferito ad altro idoneo periodo nei Paesi in cui è adottato il calendario scolastico locale.

4. Si può derogare alle disposizioni recate dai commi 2 e 3 nei casi di trasferimento tra Paesi con differente calendario scolastico locale, nei limiti in cui ciò sia reso necessario per assicurare all'interessato la fruizione dell'intero periodo di ferie cui ha titolo.

Art. 5.

Procedure di destinazione all'estero

1. Ferma restando la norma speciale di cui all'art. 401, comma 17, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla destinazione alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, di cui all'art. 640, comma 1, del medesimo testo unico, si provvede, a decorrere dal 1° settembre 1997, secondo le modalità di cui al presente articolo, utilizzando esclusivamente personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova ed abbia prestato, nelle rispettive aree funzionali, almeno 3 anni di servizio effettivo nelle scuole metropolitane dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. La destinazione all'estero ha luogo sulla base della posizione consegnita nelle graduatorie di cui al comma 4 a cui si accede previo esame di accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere, nonché della valutazione dei requisiti culturali e professionali; le sessioni di esame, che consistono in una prova scritta ed in un colloquio si espletano ogni triennio ai sensi dell'art. 640, comma 6, del decreto legislativo n. 297, con i programmi e le modalità da definire secondo le norme previste dall'art. 640, comma 14, tenendo conto delle specificità del servizio da svolgere all'estero.

3. Terminate le prove d'esame, le commissioni giudicatrici formulano l'elenco dei candidati che le hanno superate, con il punteggio a ciascuno assegnato, risultante dalla somma dei punteggi che il citato art. 640 stabilisce per le prove scritte e per il colloquio.

4. I candidati inseriti negli elenchi di cui al comma 3 acquisiscono titolo all'inclusione in graduatorie permanenti definite a seguito di procedura disciplinata con ordinanza del Ministro degli affari esteri. Le graduatorie, suddivise per codice di funzione, entrano in vigore a decorrere dalla stessa data indicata al comma 1 e sono aggiornate per ogni triennio, anche a seguito di successive sessioni degli esami di accertamento di cui al comma 2. Sono depennati dalle graduatorie i candidati che, decorsi i 9 anni dal conseguito inserimento negli elenchi relativi all'accertamento culturale previsto dal comma 2 non producano, in occasione della formazione o dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti, l'attestazione del superamento delle prove di una nuova procedura di accertamento culturale. Alle stesse condizioni ha titolo a chiedere l'inclusione nelle graduatorie permanenti il personale che alla data del 1° settembre 1997 sia inserito nelle graduatorie di uno dei concorsi per la destinazione all'estero indetti nei 9 anni scolastici precedenti ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604 del 1982 recepito dall'art. 640 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

5. I criteri della definizione delle categorie dei titoli culturali, professionali e di servizio e della relativa tabella di valutazione, da utilizzare per la formazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 4 sono fissati dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero degli affari esteri e sono oggetto delle procedure di informazione secondo le statuizioni degli articoli 7 e 8 del contratto collettivo nazionale lavoratori del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995.

6. I candidati inseriti nelle graduatorie permanenti che accettino la proposta delle destinazioni all'estero sono depennati dalla graduatoria di appartenenza e possono esservi reinseriti a domanda, in occasione dell'aggiornamento della graduatoria medesima, purché dopo il loro rientro abbiano svolto servizio effettivo in territorio metropolitano per almeno un anno scolastico. Coloro che non accettino la proposta di destinazione all'estero sono depennati dalla graduatoria di appartenenza per il periodo di validità e possono esservi reinseriti, a domanda, al momento dell'aggiornamento. Entrambe le categorie di candidati devono anche continuare a possedere il requisito di accertamento culturale in corso di validità.

7. Le destinazioni all'estero sono disposte ogni anno in relazione al numero di posti di contingente vacante. Il personale che si trovi in servizio all'estero all'entrata in vigore del presente contratto è collocato a domanda nelle graduatorie, purché in possesso del requisito di cui al comma 4 e può ottenere una nuova assegnazione solo al compimento del settennio di servizio all'estero ed entro il limite del 50% dei posti annualmente vacanti.

Art. 6.

Mobilità e trasferimenti

1. Gli accordi che, per le operazioni di mobilità, sono previsti dagli articoli 37, 48 e 55, del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono definiti, per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, nell'ambito della contrattazione decentrata di cui all'art. 2 del presente accordo.

2. I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità di permanenza nella sede possono essere disposti, per i capi d'istituto e per il personale docente, anche su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa, purché il personale vi abbia titolo sulla base della funzione di destinazione. Essi possono aver luogo nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa, anche di aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque, dopo avere effettuato le procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i trasferimenti possono essere disposti su posti di Paesi di altro emisfero. Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio precedono quelle per trasferimenti a domanda.

3. Anche i trasferimenti a domanda possono essere disposti su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio o per circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime condizioni di cui al comma 2.

4. Ulteriori modalità e criteri sono determinati nell'ambito della contrattazione decentrata di cui all'art. 2.

5. Per il personale assegnato alla scuole europee il trasferimento può essere disposto a domanda solo al termine di un quinquennio, su posti disponibili in altre scuole europee. In caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale, conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in altre scuole europee, ove disponibili. Le modalità ed i tempi di applicazione del presente comma sono definiti con la contrattazione decentrata nazionale di cui all'art. 2.

Art. 7.

Restituzione ai ruoli metropolitani in caso di assenze per malattia

1. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai sessanta giorni, il personale in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l'intero assegno di sede per i primi quarantacinque giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti quindici giorni.

Art. 8.

Restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per motivi di servizio

1. La destinazione all'estero cessa, con decreto del Ministro degli affari esteri, quando si determinino situazioni di incompatibilità di permanenza all'estero, ovvero, per motivi di servizio. In caso di contestata situazione di incompatibilità, l'interessato può presentare controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio attengano agli aspetti tecnici dell'attività di istituto, al provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani non si può dar luogo se non previo parere del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Restituzione ai ruoli metropolitani a seguito di sanzioni disciplinari

1. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura, per quanto riguarda i capi di istituto ed il personale docente, ed alla multa, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, comporta l'immediata restituzione ai ruoli metropolitani.

Art. 10.

Norme finali

1. Al consiglio di circolo o di istituto si sostituisce il capo d'istituto in tutti i compiti che il contratto collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del predetto organo collegiale e, in particolare, per la definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e con gli studenti, alla quale si provvede, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del predetto contratto.

2. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro fa al livello provinciale, al provveditorato agli studi od al provveditore agli studi debbono intendersi, quando non vi sia diversa determinazione nel presente accordo, come riferimenti al livello della circoscrizione consolare, all'ufficio consolare od al console.

3. Per quanto non diversamente previsto dal presente accordo, al personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica, quando la fattispecie regolata sussista, la disciplina recata dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro, con le decorrenze e per i periodi di vigenza in esso indicati.

4. Ai fini della progressione professionale sono utili anche le attività di formazione appositamente svolte per il predetto personale.

5. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto normativo la cui emanazione il contratto collettivo nazionale di lavoro attribuisce alla competenza del Ministro della pubblica istruzione, sono adottati, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

6. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro fa agli organici si intendono ricondotti ai contingenti di cui all'art. 639 del testo unico n. 297 del 1994.

Art. 11.

Disapplicazioni

1. L'elencazione delle disposizioni di legge e di regolamento — recata dall'art. 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro - divenute inapplicabili, in quanto in contrasto con il contratto stesso e con i conseguenti accordi decentrati, è integrata, per il suo adattamento al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dall'indicazione delle seguenti norme:

con riferimento all'art. 3 (forme di partecipazione): art. 639, comma 1, del testo unico n. 297 del 1994, nella parte in cui fa riferimento alle osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali;

con riferimento all'art. 4 (ferie): art. 658, comma 4, del testo unico n. 297 del 1994, limitatamente alla determinazione del numero dei giorni di congedo ordinario cui è riferito il mantenimento dell'assegno di sede, che va determinato sulla base della durata delle ferie come risulta dal medesimo art. 4; art. 656, comma 2, del medesimo testo unico;

con riferimento all'art. 5 (procedure di destinazione all'estero), comma 1: art. 640, comma 1, alle parole: «... che abbia superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza ...»;

con riferimento all'art. 5 (procedure di destinazione all'estero), comma 3: art. 640, comma 7 limitatamente alle parole: «... 100 punti, di cui ...» e «... 20 per titoli professionali e culturali ...» ed art. 640, commi 9 e 10;

con riferimento all'art. 8 (restituzione ai ruoli metropolitani in caso di malattie o assenze): art. 671 del testo unico n. 297 del 1994, secondo periodo del comma 1;

con riferimento all'art. 10 (restituzione ai ruoli metropolitani a seguito di sanzioni disciplinari): art. 675, comma 4.

(Seguono le firme).

96A8791

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la Conservatoria dei registri immobiliari di Savona, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Savona, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

96A8814

DECRETO 26 marzo 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e

specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

96A8815

DECRETO 3 maggio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso l'ufficio del territorio di Benevento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concementi la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio 11 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1995 con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 1° maggio 1995, gli uffici unici del territorio di Benevento, Catania, Potenza e Terni;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su sopporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le Conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che nell'ufficio unico del territorio di Benevento, il servizio di conservazione dei registri immobiliari, già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, nell'ufficio unico del territorio di Benevento, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 maggio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

96A8816

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 dicembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico di laboratorio medico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Laboratoricassistentexamen» conseguito in Svezia dalla sig.ra Syren Marie-Louise Eva;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «tecnico di laboratorio medico», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 settembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio «Laboratoricassistentexamen» conseguito in Svezia in data 27 maggio 1983 dalla sig.ra Syren Marie-Louise Eva nata a Kila (Svezia) il 19 settembre 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «tecnico di laboratorio medico» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A8792

DECRETO 23 dicembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Licencie en readaptation et kinesitherapie» conseguito in Belgio dalla sig.ra Meys, Marie-Pierre, Gabrielle, Germaine;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 settembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio «Licencie en readaptation et kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 30 giugno 1981 dalla sig.ra Meys, Marie-Pierre, Gabrielle, Ger-

maine, nata a Uccle (Belgio) il 20 gennaio 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A8795

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1996.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993;

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), e 28 dicembre 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (Bilancio dello Stato 1996);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1996 n. 1022 registrato alla Corte dei conti in data 6 maggio 1996, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 50;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge 46/82 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 24 settembre 1996;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere o meno al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera e di autorizzare le modifiche richieste;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ditta: ACS Dobfar S.p.a. - Tribiano (Milano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: metodologie stereoselettive per la sintesi chimico enzimatica di cefalosporine con utilizzo di penicillina come template chirale.

Durata e data di inizio: 5 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 16.962.000.0000.

Forme finanziamento: pratica n. 060394/346 e n. 060393/46:

contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 10.177.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: da deliberazione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

2) ditta: Costamasnaga S.p.a. - Costa Masnaga (Como) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: trasporto merci ad alta velocità: sviluppo di un sistema di trasporto merci con veicoli ferroviari merci ad alta velocità a carico/scarico automatico, denominato Combi Van.

Durata e data di inizio: 6 anni e 6 mesi dal 1° luglio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 21.014.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059074/346 e n. 059073/46:

contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 11.557.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento;

Contributo nella spesa: L. 2.101.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10.0% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione Ministero della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490;

3) ditta: El.En. S.p.a. - Firenze (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema laser di potenza per impiego nella rivascolizzazione del muscolo cardiaco.

Durata e data di inizio: 2 anni dall'11 marzo 1996.

Costo dichiarato: L. 2.100.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061090/46:

credito agevolato: L. 1.470.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

4) ditta: Fabio Perini S.p.a. - Mugnano (Lucca) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: progettazione, realizzazione e sperimentazione di un impianto completo per la trasformazione di bobine di carta tissue provenienti direttamente dalla continua, di formato fino a 5,5 M, in rotoli di carta igenica con anima centrale di supporto.

Durata e data di inizio: 3 anni e 11 mesi dal 28 dicembre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. L. 5.691.000.000;
eleg. L. 55.000.000;
totale L. 5.746.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060759/46:

credito agevolato: L. 3.449.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0%, per la quota non eleggibile, ed al 65,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

5) ditta: Fedegari Autoclavi S.p.a. - Albuzzano (Pavia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: impianti multifunzionali per fluidi supercritici.

Durata e data di inizio: 4 anni e 4 mesi dal 1° settembre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 5.076.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060350/46:

credito agevolato: L. 3.299.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

6) ditta: Ferodo Italiana S.p.a. - Mondovì (Cuneo) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: mescole per guarnizioni per freni a disco ad alto contenuto ecologico e sicurezza ambientale.

Durata e data di inizio: 4 anni e 2 mesi dal 2 novembre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 8.342.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060591/46:

credito agevolato: L. 5.005.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994 n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

7) ditta: Finproject S.p.a. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuove mescole a base di etilene-vinilacetato (EVA) con caratteristiche speciali atte alla produzione di manufatti con tecnologia ad iniezione.

Durata e data di inizio: 5 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. L. 220.000.000;
eleg. L. 7.211.000.000;
totale L. 7.431.000.000.

Forme Finanziamento: pratica n. 060600/46:

credito agevolato: L. 5.190.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65,0%, per la quota non eleggibile, ed al 70,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

8) ditta: Ivar S.r.l. - Prevalle (Brescia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuove linee elettroniche per la produzione di componenti per il riscaldanento.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° marzo 1996.

Costo dichiarato: 2.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061031/46:

credito agevolato: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

9) ditta: Landis & Gyr (Italia) S.p.a. - Peschiera Borromeo (Milano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: protezione distanziometrica digitale per reti elettriche ad alta ed altissima tensione.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° gennaio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 5.836.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060686/46:

credito agevolato: L. 3.501.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, al tasso di interesse, previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

10) ditta: Pomini S.p.a. - Castellanza (Varese) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: ricerca di una metodologia innovativa per la mescolazione flessibile di polimeri con i relativi additivi, cariche e loro composti.

Durata e data di inizio: 5 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. L. 392.000.000;
eleg. L. 8.787.000.000;
totale L. 9.179.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060745/46:

credito agevolato: L. 5.946.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0%, per la quota non eleggibile, ed al 65,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994 n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

11) ditta: Targetti Sankey S.p.a. - Firenze (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistemi per l'illuminazione civile ed industriale operanti con microottiche difrattive.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° ottobre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. L. 7.596.000.000;
eleg. L. 825.000.000;
totale L. 8.421.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 066420/46:

credito agevolato: L. 2.356.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

contributo nella spesa: L. 2.356.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione Ministero della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 2.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/88, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 3.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposto ai sensi della legge n. 1098/1968 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in L. 36.423.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1996.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 26 novembre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 213

96A8797

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tanto Verde», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Reggio Calabria nei confronti della società cooperativa edilizia «Tanto Verde», con sede in Reggio Calabria, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente per oltre un biennio non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Tanto Verde», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Consolato Romano Sergi, in data 3 ottobre 1983, repertorio 3863, registro società n. 133/83 tribunale di Reggio Calabria, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Fabio Mulonia, nato a Reggio Calabria il 21 maggio 1962 e residente in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova dir. Rausei, 39, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 16 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

96A8798

DECRETO 16 dicembre 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «XX Secolo», in Rieti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1995 con il quale la società cooperativa edilizia «XX Secolo», con sede in Rieti, è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile ed il dott. Carlo Carbone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Carlo Carbone comunicava di non accertare l'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Mauro Del Zotto Falascina, nato a Latina il 23 giugno 1960, ed ivi residente in via Gioberti n. 2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «XX Secolo», con sede in Rieti, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 13 giugno 1995, in sostituzione del dott. Carlo Carbone, che non ha accettato l'incarico.

Roma, 16 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

96A8799

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 9 luglio 1992 che ha fissato l'importo massimo delle commissioni da applicare sulle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 116, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che ha recepito il disposto dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992, che fissa, tra l'altro, l'importo massimo delle commissioni da applicare sulle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro;

Considerato che l'art. 10 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 dispone la riduzione a partire dal 1° gennaio 1997, delle provvigioni di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine sul mercato interno;

Ritenuta l'opportunità di ridurre anche le commissioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro e pertanto di modificare il citato decreto del 9 luglio 1992;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A modifica dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992, dal 1° gennaio 1997 l'importo massimo della commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro è stabilito, per ogni 100 lire di capitale sottoscritto, come segue: L. 0,10 per i buoni trimestrali, L. 0,20 per i buoni semestrali e L. 0,30 per i buoni annuali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8847

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 24 dicembre 1996

Divieto di esercizio venatorio ai cacciatori non residenti nei comuni del Lazio, nella fascia di protezione esterna del versante laziale del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il telegramma del presidente dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, del 26 ottobre 1996, con il quale si denuncia che nell'area di protezione esterna al Parco nazionale d'Abruzzo si è aperta la stagione di caccia in difformità con quanto dalla regione Lazio e lo stesso Ente Parco concordato;

Visto l'accordo sottoscritto dall'assessorato all'agricoltura della regione Lazio, scaturito dall'inconto del 3 ottobre 1996 presso la prefettura di Frosinone;

Considerato che, in difformità con le indicazioni fornite dalla regione Lazio, la provincia di Frosinone ha dato corso alla stagione venatoria, consentendo l'accesso settimanale all'attività venatoria a 265 cacciatori non residenti nell'area compresa nel parco o nella fascia di protezione, rispetto ai 53 previsti in sede di accordo;

Vista la diffida notificata in data 13 novembre 1996 al presidente della regione Lazio, all'assessore alla caccia della regione Lazio e al presidente della provincia di Frosinone, con la quale si significa che se entro quindici giorni dal ricevimento della diffida non si fosse proceduto a limitare l'ingresso dei cacciatori non residenti nel parco o nella fascia di protezione, sarebbe stato attivato il potere di ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 349/1986;

Preso atto delle risposte inviate dalla regione Lazio e della provincia di Frosinone, che non forniscono informazioni utili alla diffida inviata e a prevenire i danni gravi e irreparabili temuti all'ambiente;

Rilevato che una forte presenza venatoria costituisce fondato motivo di rischio per la salvaguardia di questi esemplari, tale da giustificare l'attivazione dei poteri straordinari, previsti dall'art. 8 della legge n. 349/1986;

Rilevato che l'area di protezione esterna al parco è interessata dalla presenza di individui appartenenti a specie animali sottoposte a particolare protezione ai sensi della legge n. 157/1992, come l'orso bruno marsicano, il lupo e il camoscio d'Abruzzo;

Rilevato che durante un controllo operato dal nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri in data 8 dicembre 1996, nella zona dell'area di protezione esterna laziale Parco nazionale, sono state riscontrate diverse infrazioni riguardanti la disciplina dell'attività venatoria, anche da parte di un rappresentante della Federazione italiana della caccia;

Visto l'art. 8 della legge n. 349/1986, che attribuisce al Ministro dell'ambiente poteri di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per inibire attività antropiche al fine di evitare il concretarsi di un danno grave ed irreparabile all'ambiente e ai fattori esso costituenti, previa diffida agli enti territoriali interessati;

Vista la legge n. 157/1992 che attribuisce alle regioni i poteri di regolamentare e disciplinare l'attività venatoria;

Ordina:

Nei territori compresi nella fascia di protezione esterna al Parco nazionale d'Abruzzo sul versante laziale, come individuata dalla regione Lazio nella delibera di giunta n. 6857 del 26 agosto 1996, tranne che per le aree interessate dalle aziende faunistico-venatorie esistenti, il divieto di esercizio dell'attività venatoria ai cacciatori non residenti nei comuni del Lazio ricadenti in tutto o in parte nell'area ricompresa nel Parco nazionale e nella fascia di protezione esterna al Parco nazionale d'Abruzzo sul versante laziale.

Roma, 24 dicembre 1996

Il Ministro: RONCHI

96A8800

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1996.

Direttive per la revisione delle tariffe autostradali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le leggi 24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n. 287, recanti disposizioni in materia di concessioni autostradali e di rilascio della garanzia dello Stato a favore di consorzi e società a prevalente capitale pubblico;

Visto l'art. 16 della citata legge n. 729/1961, nonché la legge 28 marzo 1968, n. 385, che hanno attribuito direttamente alla Società Autostrade, del gruppo IRI, la concessione di costruzione ed esercizio di una rete autostradale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente il piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda al CIPE l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la propria delibera in data 21 settembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1993, n. 235, con la quale sono state emanate direttive in attuazione al disposto del richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 498/1992 ed è stato in particolare precisato che le tariffe di pedaggio autostradale debbono essere fissate, con i criteri da stabilire in via generale per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi, in sede di rilascio o revisione della concessione sulla base, in particolare, del piano finanziario da redigere in conformità ad un modello unificato approvato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro;

Vista la propria delibera del 7 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1995, n. 1, con la quale sono state emanate ulteriori direttive per la revisione delle tariffe di pedaggio autostradale nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi;

Vista la delibera dell'8 agosto 1995, con la quale questo Comitato, nell'esprimere il parere di cui alla decisione n. 172/1995 del Consiglio di Stato, ha confermato le determinazioni di cui al punto 11 della citata delibera del 21 settembre 1993, come meglio definite al punto 2.2 della delibera del 7 dicembre 1994, in ordine alla base su cui applicare l'aumento tariffario del 4%;

Viste le proprie determinazioni assunte il 20 novembre 1995 in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe; determinazioni poi riprodotte con limitate modifiche, nella delibera del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche al meccanismo di revisione tariffaria previsto dalla richiamata delibera del 7 dicembre 1994;

Vista la propria delibera del 27 febbraio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996, con la quale sono stati sospesi, sino al 30 giugno 1996, gli aumenti previsti o conseguenti, tra l'altro, alla delibera per ultimo menzionata;

Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996, concernente la costituzione del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

Vista la propria delibera del 26 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996, con la quale questo Comitato, considerati gli andamenti effettivi dell'inflazione e dei prezzi dei servizi pubblici nel primo trimestre 1996, ha reso operativa la citata delibera del 21 dicembre 1995, demandando al decreto interministeriale attuativo di fissare la decorrenza dei relativi adeguamenti tariffari;

Vista la propria delibera del 9 ottobre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1996, n. 255, con la quale il NARS è stato incaricato di formulare una proposta in ordine ai criteri di determinazione delle modalità di remunerazione dei capitali investiti soprattutto con riferimento ai comparti autostradale, aeroportuale ed idrico;

Preso atto che non è ancora intervenuto il decreto interministeriale di cui alla delibera del 26 giugno 1996;

Considerato che questo Comitato, già con la delibera del 21 dicembre 1995, mirava ad assicurare, in fase di prima attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, l'adeguamento della disciplina dettata in via transitoria per il settore autostradale ai principi in quella sede enucleati, tenendo peraltro conto delle specificità del settore medesimo;

Considerato che, con l'istituzione del NARS, è stato avviato un processo di definizione di puntuali criteri per l'applicazione delle suddette linee-guida nei vari settori in modo da pervenire ad un progressivo passaggio a schemi regolamentari di tipo price-cap;

Considerato che, in particolare, il NARS, nella seduta del 5 dicembre 1996, ha formulato indicazioni per la definizione dello schema regolatore a regime e per la revisione delle tariffe autostradali per il 1997;

Considerato che il Ministro dei lavori pubblici ha, con nota n. 12255/Gab del 17 dicembre 1996, fatte proprie le suddette indicazioni;

Ritenuto che, come del resto si evince dalle precedenti deliberazioni assunte in materia, l'analisi del costo del servizio, tramite valutazione di piani finanziari, debba intervenire solo all'atto dell'instaurazione del rapporto di regolazione o in occasione di proroghe o revisioni disposte a intervalli temporali predeterminati o riconducibili a investimenti a carattere straordinario o a cause individuate a priori, lasciando al price-cap il compito di regolazione del servizio durante il periodo intermedio;

Ritenuto che, per il settore considerato, il passaggio ordinato a schemi regolamentari debba avvenire in due fasi temporalmente distinte, concernenti rispettivamente la definizione dello schema regolamentare, con proroga della disciplina transitoria di adeguamento delle tariffe limitatamente al 1997, e la predisposizione, previa acquisizione dei rilevanti elementi conoscitivi, delle nuove convenzioni, da adottare con decorrenza 1° gennaio 1998;

Ritento di confermare, per la fase transitoria, la formula revisionale prevista al punto 1.1 della delibera del 21 dicembre 1995, ma sostituendo il riferimento al tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo ai 12 mesi dell'anno precedente a quello di decorrenza dell'adeguamento tariffario, con il riferimento al tasso di inflazione programmato per l'anno considerato, in quanto suscettibile di indurre comportamenti più efficienti e più consono ad un principio di visione prospettica della convenzione;

Acquisito sulla proposta formulata dal Ministro dei lavori pubblici il concerto espresso in seduta dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Delibera:

1. Definizione dello schema regolatore a regime.

1.1. Il piano finanziario rappresenta il supporto all'inquadramento istituzionale della relazione tra ente concedente e società concessionaria.

Il piano viene quindi presentato, al fine di consentire la verifica del costo del servizio:

al momento dell'instaurazione o della proroga del rapporto: nel primo caso il piano si riferisce, come base per la proiezione futura delle strategie di investimento, alle conoscenze esistenti economiche e produttive del settore; mentre, in caso di proroga, patrimoniale esistente come base per detta proiezione;

nel corso di vigenza del contratto in presenza di un nuovo piano di investimenti che rivesta carattere straordinario o in presenza di altre specifiche cause predeterminate a priori: in tale ipotesi il piano conterrà anche elaborazioni relative agli effetti addizionali previsti.

Il piano finanziario deve:

contenere tutte le informazioni necessarie per il calcolo del valore attuale netto, ovvero la dimostrazione dei flussi di cassa operativi e dei costi di realizzazione dell'investimento, nonché delle ipotesi relative all'evoluzione dello scenario nel quale si collocano gli investimenti proposti;

prevedere la remunerazione dei capitali propri investiti calcolata con riferimento alla media, sul quinquennio precedente, del rapporto tra risultato operativo ed attività nette (ROI);

esprimere i valori in moneta a potere d'acquisto dell'anno a cui si riferisce l'ultimo bilancio disponibile della concessionaria.

1.2. Le tariffe di pedaggio autostradale vengono adeguate, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base della seguente formula:

$$\Delta T \leq \Delta P - X + \beta\Delta Q$$

dove:

* ΔT è la variazione tariffaria ponderata;

* ΔP rappresenta il tasso d'inflazione programmato;

* X rappresenta il tasso di produttività attesa, da stabilire in forma specifica per ogni singola impresa, tenendo conto di valutazioni relative ai seguenti aspetti:

remunerazione congrua del capitale investito;
progetti di investimenti futuri;
modificazioni attese della produttività;
variazioni attese della domanda e quindi sviluppo delle condizioni competitive dei mercati in cui l'impresa opera;

* ΔQ rappresenta la variazione percentuale di un indicatore, anche composito, della qualità del servizio;

* β è un coefficiente positivo.

Nella formula precedente, per variazione tariffaria ponderata si intende:

$$\Delta T = \sum_{i=1}^{n} p_i^{t} q_i^{t-1} / \sum_{i=1}^{n} p_i^{t-1} q_i^{t-1}$$

dove

* p_i e q_i indicano rispettivamente le tariffe per chilometro e i chilometri percorsi da veicoli appartenenti alla i-sima classe di pedaggio;

* gli apici t indicano variabili riferite al periodo di applicazione della formula, mentre con t-l è indicato il periodo di riferimento precedente.

1.3. La convenzione che regola la concessione deve recare contenuti conformi alle indicazioni della delibera del 24 aprile 1996, meglio specificata in premessa, e deve in particolare:

fissare in un quinquennio l'intervallo temporale fra revisioni successive della formula riportata al punto 1 per le determinazioni tariffarie;

individuare le cause e le modalità per eventuali revisioni straordinarie della formula di cui sopra;

prevedere la definizione di standards oggettivi dei livelli di servizio rispetto ai quali impegnare le società concessionarie;

porre a carico delle imprese che forniscono, oltre ai servizi regolati dalla convenzione, anche altre attività in regime di libero mercato l'onere di distinguere, mediante appositi schemi di contabilità analitica, i costi ed i ricavi correlati all'attività oggetto della regolazione.

2. Tempistica per la definizione delle nuove convenzioni.

2.1. Entro il 28 febbraio 1997 il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, approverà il modello unificato di piano finanziario alla stregua dei criteri indicati al punto 1.1 della presente delibera.

2.2. Entro il 30 giugno 1997 le società autostradali presenteranno i piani finanziari elaborati sulla base del modello unificato di cui al punto precedente e riferiti all'intera situazione aziendale reddituale e patrimoniale esistente come base per la proiezione futura delle strategie di investimento.

2.3. Entro il 31 dicembre 1997, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa, saranno approvati nuovi atti convenzionali con le società concessionarie: la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1998.

3. Determinazione in via transitoria delle tariffe autostradali per il 1997.

3.1. Le tariffe autostradali vengono adeguate, con decorrenza dal 1° gennaio 1997 o dalla diversa data stabilita nel decreto attuativo di cui all'art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sulla base della formula riportata al punto 1.1 della delibera del 21 dicembre 1995, modificata ed integrata come appresso.

Il valore di α, che rappresenta la quota dei costi di gestione che risentono dell'andamento del costo della vita rispetto al totale dei costi di esercizio, viene fissato anche per l'anno 1997 nello 0,75.

Il coefficiente ΔP rappresenta il tasso di inflazione programmato ed è pari per il 1997 al 2,5 per cento.

Il valore di X, che rappresenta l'incremento percentuale annuo della produttività attesa, resta fissato nella misura dell'1,4, indicata dalla suddetta delibera per il 1997.

ΔV rappresenta la variazione percentuale del volume di traffico, espresso in chilometri percorsi, intercorsa tra il periodo luglio 1995-giugno 1996 ed il periodo luglio 1994-giugno 1995 ed è rilevato, distintamente, per le singole società interessate.

3.2. Gli incrementi relativi al 1997, di cui al punto precedente, vengono applicati sulle tariffe rideterminate, a decorrere dalla data indicata al punto precedente, sulla base della formula prevista al citato punto 1.1 della delibera del 21 dicembre 1995 per la revisione riferita al 1996.

3.3. Gli incrementi da applicare per il 1997 alle tariffe di pedaggio della Società tangenziale di Napoli sono calcolati sulle tariffe rideterminate ai sensi del punto 2.2 della citata delibera del 21 dicembre 1995 e avranno la stessa decorrenza prevista al punto 3.1. della presente delibera.

4. Clausole finali.

4.1. Al fine di consentire l'acquisizione dei dati necessari per l'applicazione della formula revisionale di cui al punto 1.2 della presente delibera il Ministero dei lavori pubblici fornirà indicazioni alle società concessionarie affinché, a decorrere dall'esercizio in corso, nelle note integrative ai bilanci di esercizio vengano inseriti dati mensili sui volumi di traffico, espressi in chilometri percorsi e riferiti al traffico pagante, per le varie tratte in concessione e, nell'ambito di queste, per le varie classi di veicoli (sia pesanti sia leggeri), nonché dati analoghi per gli anni precedenti interessati dall'applicazione della formula revisionale.

4.2. Restano confermati i contenuti delle precedenti delibere adottate da questo Comitato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 498/1992, che non siano modificati dalla presente delibera.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 328

96A8892

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 1996.

Autorizzazione alla Frankona Rückversicherungs AG, rappresentanza per l'Italia, in Torino, all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami danni indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista l'istanza con la quale la Frankona Rückversicherungs - Aktiengesellshaft, con sede in Monaco di Baviera (Germania), ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, per il tramite della propria rappresentanza per l'Italia sita a Torino, via Ettore de Sonnaz n. 3 — già autorizzata all'esercizio della riassicurazione in tutti i rami vita indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 — l'attività riassicurativa in tutti i rami danni indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 19 dicembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito alla istanza sopra richiamata presentata dalla Frankona Rückversicherungs - Aktiengesellshaft;

Dispone:

La Frankona Rückversicherungs - Aktiengesellshaft, con sede in Monaco di Baviera (Germania), è autorizzata ad esercitare, per il tramite della propria rappresentanza per l'Italia sita a Torino, via Ettore de Sonnaz n. 3, l'attività riassicurativa in tutti i rami danni indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8801

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 123ª seduta pubblica per giovedì 2 gennaio 1997, alle ore quindici, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

95A8884

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo relativo all'applicazione della parte XI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 luglio 1994.

Il 29 luglio 1996 è entrato in vigore l'accordo relativo all'applicazione della parte XI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 luglio 1994, ratificato dall'Italia il 13 gennaio 1995, a seguito di autorizzazione data con legge 2 novembre 1994, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1994.

Conformemente al paragrafo 3 dell'art. 7 dell'accordo, l'applicazione provvisoria del medesimo, accettata dall'Italia con effetto dal 2 marzo 1995, è cessata il giorno della sua entrata in vigore, cioè il 28 luglio 1996.

96A8802

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della Fondazione «Adventum Fondo per la solidarietà e l'antiusura», in Roma

Con decreto ministeriale del 16 dicembre 1996, la Fondazione «Adventum - Fondo per la solidarietà e l'antiusura», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

96A8803

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il dott. Coloccini Roberto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agrituristica La Quercia», con sede in Montecassiano (Macerata), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 21 marzo 1996 in sostituzione del dott. Aquiliano Calcagnio, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il rag. Giovanni Rollo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola di Felline S. Deodata», con sede in Felline di Alliste (Lecce), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 2 aprile 1993 in sostituzione del dott. Vito Perrone, revocato.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 la dott.ssa Susanna Bugiardi è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Bastia - C.E.B. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bastia Umbra (Perugia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 1° aprile 1989, in sostituzione del rag. Corrado Maggesi, dimissionario, a completamento della terna.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il dott. Guarnaccia Vincenzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Vigilanza - Corpo guardie giurate armate», con sede in Putigliano (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 28 marzo 1989 in sostituzione dell'avv. Beniamino Chiaia Noya, deceduto.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il rag. Giuseppe Testa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L'Agricola Manduriana a r.l.», con sede in Manduria (Taranto), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 22 giugno 1990 in sostituzione dell'avv. Italo Sgueglia, revocato.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il rag. Fabio Casantini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoratori S. Saba coop. a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 9 aprile 1984 in sostituzione dell'avv. Carlo Pietrolucci, revocato.

96A8807

Individuazione degli eventi esclusi nel settore edile dalla base imponibile

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 sono stati individuati i seguenti eventi, esclusi nel settore edile dall'imponibile contributivo, di cui all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341:

1) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue;

2) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali è stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione;

3) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;

4) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli enti scuola edili, anche se indennizzati dagli enti medesimi.

Nella ipotesi di cui al punto 2), la contribuzione dovrà essere assolta successivamente, nel caso di mancata concessione dell'intervento della cassa integrazione guadagni, fatta salva l'avvenuta integrazione della quota della retribuzione non corrisposta da parte del datore di lavoro.

96A8808

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 dicembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1530,57
ECU	1896,38
Marco tedesco	982,71
Franco francese	291,32
Lira sterlina	2583,91
Fiorino olandese	875,56
Franco belga	47,700
Peseta spagnola	11,662
Corona danese	256,87
Lira irlandese	2558,65
Dracma greca	6,177
Escudo portoghese	9,761
Dollaro canadese	1118,92
Yen giapponese	13,206
Franco svizzero	1131,58
Scellino austriaco	139,66
Corona norvegese	237,02
Corona svedese	222,66
Marco finlandese	328,87
Dollaro australiano	1220,02

96A8894

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 27 dicembre 1996 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 3 d'interesse relativa al trimestre 27 settembre 1996-26 dicembre 1996 del prestito obbligazionario 1996/2001, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 mld (UIC 57082) nella misura del 2,15%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%:

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di Risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S p a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 4, pagabile dal 27 marzo 1997, resta fissato nella misura dell'1,85%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,20 p.p.p.a.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,20 p p.p a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

96A8838

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi Ca' Foscari di Venezia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento·

Facoltà di lettere e filosofia:

un posto - settore scientifico-disciplinare L16A «Lingua e letteratura inglese», per la disciplina «Lingua e letteratura inglese».

Gli aspiranti al trasferimeto ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di altra università dovranno indicare nella domanda la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestanto servizio presso l'università di appartenenza con l'attuale qualifica ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

96A8810

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, coma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso l'Università degli studi Ca' Foscari di Venezia è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia·

un posto - settore scientifico-disciplinare M07B «Logica e filosofia della scienza».

Gli aspiranti al trasferimeto ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di altra università dovranno indicare nella domanda la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestanto servizio presso l'università di appartenenza con l'attuale qualifica ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

96A8811

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza

istituzioni di diritto romano (settore disciplinare N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità)

Gli aspiranti al trasferimeto al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8812

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero di grazia e giustizia 20 dicembre 1996 concernente: «Aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sul nuovo codice della strada». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1996).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 7, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al quartultimo rigo, dove è scritto: «... deve intendersi sostituito in quello "da L. *587.550* a L. 2.350.000";», leggasi: «... deve intendersi sostituito in quello "da L. *587.500* a L. 2.350.000";»

96A8893

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11